MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESPULSIONI E DI ALLONTANAMENTI PER TERRORISMO E PER MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 7

Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento

Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2008, non più in vigore dal 3 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-espulsioni-e-di-allontanamenti-per/art-7-tutela-giurisdizionale-avverso-i-provvedimenti-di-allontanamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it